

**COMUNE DI PIOLTELLO – COGESER S.p.A.**  
**CONVENZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO**  
**COMUNALE CON CONDOTTE PER IL TELERISCALDAMENTO.**

L'anno duemilaventi addì [•] del mese di [•]

**TRA**

il **Comune di Pioltello** rappresentato dal dott. Franco Bassi, Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi al Cittadino del Comune di Pioltello – C.F. 83501410159, P.IVA 00870010154 – il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, che in appresso sarà denominata "Comune di Pioltello" o "Amministrazione Comunale" o anche solo "Comune"

**E**

la società **COGESER S.p.A.** con sede legale in Melzo, Via Martiri della Libertà, n. 18 – C.F. e P.IVA 08317570151 – rappresentata dal Direttore Generale, Sergio Marino Facchinetti, in virtù dei poteri di cui alla Procura del 28 Luglio 2016 Notaio Grumetto n. 5740 e del mandato ricevuto dall'Organo Amministrativo della Società con deliberazione del 3/12/2020 in cui è stata approvata la presente Convenzione, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della Società che rappresenta, che in appresso sarà denominata "COGESER" o "Società"

**PREMESSO**

- che in attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale di Pioltello n. 91 del 24 novembre 2011, in data 15 dicembre 2011 è stata stipulata la Convenzione a rogito del Notaio Carlo Saverio Fossati n. 2075/9521 rep., trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 il 30 dicembre 2011 ai nn. 150723/93180, con cui il Comune di Pioltello ha concesso, per la durata di 25 (venticinque) anni, il diritto di superficie a COGESER sull'area sita in Pioltello, distinta al Catasto Terreni al foglio 9 (nove) mappale 999 (novecentonovantanove), avente superficie di mq. 2272 (duemiladuecentosettantadue), con facoltà di costruire al di sopra e al di sotto del suolo, il tutto al fine dell'intervento di realizzazione di una centrale di cogenerazione a gas naturale destinata ad alimentare la rete di teleriscaldamento a servizio della città di Pioltello;
- che, contestualmente, COGESER ha costituito a favore di detto terreno di proprietà del Comune di Pioltello una servitù di passaggio di persone, biciclette e mezzi meccanici per la durata di anni 25 (venticinque), trascritta presso la medesima Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 il 30 dicembre 2011 ai nn. 150724/93181;

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 29 marzo 2012, il Comune di Pioltello ha deliberato di accogliere la richiesta di COGESER di proroga del termine di durata del predetto diritto di superficie e di modificare conseguentemente la durata della succitata servitù di passaggio;
- che con Atto di modifica di durata della Convenzione per la costituzione di diritto di superficie e di servitù a rogito del Notaio Carlo Saverio Fossati n. 10235/2293 rep., trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, il Comune di Pioltello e COGESER hanno convenuto di prorogare di ulteriori 15 (quindici) anni e dunque sino alla data del 15 dicembre 2051 la durata del diritto di superficie di cui alla già citata Convenzione sottoscritta in data 15 dicembre 2011, n. 2075/9521 rep.;
- che in attuazione della già citata Deliberazione del Consiglio Comunale di Pioltello n. 35/2006, COGESER ha dunque realizzato, nel rispetto della vigente disciplina di settore, una centrale di cogenerazione, nonché la relativa rete di teleriscaldamento;
- che la realizzazione delle condotte per l'attività di teleriscaldamento, nonché la realizzazione dei futuri interventi di modifica, estensione, ampliamento, sviluppo, potenziamento, manutenzione, ricostruzione della rete di teleriscaldamento ha comportato e comporta la necessità di occupare il suolo e sottosuolo pubblico comunale procedendo alla rottura del sedime stradale e allo scavo del fondo stradale e alle successive attività di interrimento e ripristino;
- che a tal fine la summenzionata Deliberazione del Consiglio Comunale di Pioltello n. 35/2006 reca l'impegno del Comune ad autorizzare l'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico per il passaggio delle tubazioni di adduzione, distribuzione e dei servizi annessi, nonché la possibilità di erogare i servizi tramite uso del sottosuolo comunale, espressamente rinviando a successivo provvedimento della Giunta Comunale l'approvazione di tutti gli atti convenzionali e/o contrattuali con la Società nel rispetto delle linee di indirizzo contenute nella Deliberazione medesima, e ciò anche per quanto concerne l'aspetto dell'uso del sottosuolo pubblico comunale ai fini della posa della rete di teleriscaldamento e delle relative estensioni e ampliamenti;
- che, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e sulla base delle deliberazioni comunali a tal riguardo assunte, l'Amministrazione Comunale e COGESER ritengono dunque di regolamentare, sulla base di apposito atto convenzionale, l'attività di quest'ultima come in appresso specificato;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. del XX dicembre 2020 l'Assemblea ha approvato lo **"SCHEMA DI CONVENZIONE CON COGESER S.P.A. PER L'USO DEL SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO AL FINE DI CONSENTIRE INTERVENTI DI MODIFICA, ESTENSIONE, AMPLIAMENTO, SVILUPPO, POTENZIAMENTO, MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO NELLA CITTA' DI PIOLTELLO"** di cui alle premesse, per la durata di anni 40 (quaranta) a far tempo dalla data di costituzione del diritto di superficie di cui alla convenzione sottoscritta in data 15/12/11, n. 2075/9521 rep. citata in premessa, e dunque sino alla data del 15/12/51, con facoltà, alla scadenza, di rinnovo della stessa o di riscatto dell'intero impianto a titolo gratuito

## TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

### ART. 1 – PREMESSA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### ART. 2 – AUTORIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI SULLA RETE DI TELERISCALDAMENTO

Per gli interventi di cui in premessa, con particolare riferimento a quelli di modifica, estensione, ampliamento, sviluppo, potenziamento, manutenzione, ricostruzione della rete di teleriscaldamento e per gli interventi comunque volti a garantire il servizio di teleriscaldamento, il Comune, in qualità di proprietario delle aree interessate dalla rete di distribuzione del calore, consente alla Società di provvedere alla posa di tubazioni idrauliche nel sottosuolo pubblico comunale, secondo le indicazioni di tracciato e di sezione di scavo desumibili dagli elaborati grafici all'uopo presentati.

L'autorizzazione di cui al precedente capoverso si qualifica come mera occupazione di suolo pubblico e non si configura né come una concessione, in quanto nella fattispecie non viene in rilievo la gestione di un servizio pubblico, né come la costituzione a favore della società di alcuna sorta di privativa, risultando analogamente autorizzabili eventuali altri soggetti interessati, ove materialmente sia possibile procedere a nuove installazioni.

La Società, per gli interventi sulla rete e sui relativi impianti termici, con particolare riferimento a quelli di modifica, estensione, ampliamento, sviluppo, potenziamento, manutenzione, ricostruzione della rete e dei relativi impianti termici, dovrà chiedere e ottenere, laddove necessarie, le relative autorizzazioni amministrative presso i competenti enti e uffici ai sensi delle vigenti normative in materia.

All'uopo COGESER dichiara di obbligarsi all'osservanza di:

- d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. ("Nuovo Codice della Strada");
- d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada");
- norme tecniche UNI e CEI;
- direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999 ("Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici");
- tutte le vigenti normative riguardanti la sicurezza dei cantieri, la sicurezza e la salute degli operatori e degli utenti della strada, nonché l'osservanza delle norme contenute nella presente Convenzione;
- regolamento comunale per l'uso e la manomissione del sottosuolo pubblico, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 24 giugno 2004 e modificato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n° 85 del 9 giugno 2016 ("Regolamento Comunale").

Al termine di validità della presente Convenzione, la Società si impegna a fornire al Comune copia cartacea e copia su supporto magnetico relativa alla rappresentazione

planimetrica della rete di teleriscaldamento così come risultante ad esito degli interventi effettuati e corredata di misure di riferimento sia in verticale che in orizzontale.

Le opere di ripristino definitivo del suolo pubblico estese all'intera lunghezza stradale dovranno essere certificate attraverso la redazione di un certificato di regolare esecuzione redatto da parte del direttore dei lavori dell'impresa.

A garanzia dei lavori da effettuare, con specifico riferimento al ripristino del suolo pubblico, la Società dovrà depositare prima dell'inizio dei lavori stessi una cauzione (polizza fideiussoria) per la tempestiva e corretta esecuzione dei lavori autorizzati ed in particolare dei ripristini delle pavimentazioni stradali e/o aree verdi.

### **ART. 3 – MODALITÀ E PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI SULLA RETE**

Prima della predisposizione dei progetti di intervento sulla rete, la Società ha l'obbligo di verificare il posizionamento di tutti i sottoservizi esistenti negli assi viari interessati dall'intervento.

Al fine di garantire la permanenza delle necessarie condizioni di buono stato del sedime della viabilità pubblica, la Società si impegna a eseguire tutti i lavori e gli interventi di cui alla presente Convenzione nell'osservanza rigorosa delle procedure indicate nel Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 16 maggio 1994 e ss. mm. e ii. ovvero, per il futuro, alle procedure che potranno essere contenute nel Regolamento Comunale per la gestione del Canone Patrimoniale Unico di cui all'art. 1, c. 816 ss., Legge 160 del 27/12/19, salve le eventuali deroghe risultanti da specifiche previsioni di cui alla presente Convenzione, da ritenersi prevalenti sulle disposizioni dei citati regolamenti laddove contrastanti con le medesime, nonché attenendosi alle seguenti modalità e prescrizioni:

- (a) la Società dovrà preventivamente presentare al Comune la domanda di manomissione del suolo pubblico come da modello allegato al Regolamento Comunale, corredata dei relativi progetti laddove richiesti ai sensi del medesimo Regolamento, segnalando la data di inizio lavori con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, affinché lo stesso possa esercitare un coordinamento organico della viabilità, nonché l'inizio dei lavori che dovessero essere eseguiti su strade provinciali o statali che insistano sul territorio comunale;
- (b) dovrà essere installata, qualora il cantiere abbia durata superiore a 7 (sette) giorni, la "Tabella Lavori" figura n. 382 ex art. 30 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, nonché tutta la segnaletica del citato Regolamento, diurna e notturna (art. 31, 32, 33, 38, 39, e ss. – segnali temporanei);
- (c) il materiale di risulta non più utilizzabile dovrà essere asportato con trasporto dello stesso in discarica autorizzata e gli scavi dovranno essere riempiti con materiale arido di fiume nel rispetto delle norme vigenti (es. *tout-venant*) debitamente costipato e idoneo a supportare i carichi specifici. Copia delle bolle di trasporto del materiale di scavo e del materiale arido acquistato dovranno essere prodotte al Comune in occasione di specifiche richieste dello stesso;
- (d) gli attraversamenti dovranno essere ripristinati in via provvisoria con *tout-venant* realizzato per una larghezza pari allo scavo con le stesse modalità di cui al

Regolamento Comunale (fresatura). Deve in tutti i casi essere garantito con adeguate pendenze il corretto smaltimento delle acque piovane e inoltre l'impresa esecutrice dovrà provvedere alla messa in quota, qualora necessario, di tutti i pozzetti e chiusini esistenti sulla strada interessata dai lavori di bitumatura. Per i ripristini definitivi si opererà come descritto al successivo punto i);

- (e) durante il periodo compreso tra il ripristino provvisorio e quello definitivo, in caso di assestamento dello scavo, l'impresa dovrà a seguito di segnalazione pervenuta via posta elettronica o telefonica del Comune, in linea con il Regolamento Comunale, provvedere a ripristinare o rimuovere le cause in tempi ristretti e compatibili con il grado di urgenza constatato; la Società deve provvedere, soprattutto in caso di pioggia, a effettuare frequenti controlli con personale proprio e intervenire con le necessarie opere di ricarica o ripristino dello scavo durante tutto il periodo di assestamento; allo scopo la società dovrà fornire un numero di telefono attivo ventiquattro ore su ventiquattro; le responsabilità dovute alla discontinuità del piano viario sono a totale carico della Società;
- (f) la Società dovrà provvedere al rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale ove questa sia interessata dai lavori. La Società, in caso di scavi su suolo pubblico con presenza di segnaletica orizzontale, dovrà mantenere sempre efficienti i segnalamenti verniciati sulla pavimentazione e, in sede di ripristino finale (manto d'usura), dovrà provvedere al rifacimento completo della segnaletica orizzontale;
- (g) nel caso in cui gli scavi interessino superfici con pavimentazioni lapidee (cubetti, masselli, lastre in pietra, guide, cordoli, ciottoli, ecc.) o in autobloccanti di cemento, tali pavimentazioni andranno ripristinate come in origine. A tale scopo gli elementi lapidei dovranno essere rimossi esclusivamente a mano e accuratamente accatastati in prossimità dello scavo o in luoghi all'uso dedicati, in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare o pedonale. Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra natura, il materiale danneggiato dovrà essere sostituito con altro di pari natura. Particolare cura dovrà essere adottata nel ripristino delle pavimentazioni dei corsi del centro storico, qualora sia stata autorizzata la loro manomissione, impiegando analoghe metodologie a quelle utilizzate in fase di rifacimento;
- (h) la Società dovrà organizzare i depositi di cantiere attenendosi alle norme vigenti; non saranno, pertanto, consentiti depositi di attrezzature e materiali su spazi pubblici di alcun tipo se non preventivamente autorizzati per iscritto dal Comando di Polizia Municipale; in caso di ottenimento dell'autorizzazione, il deposito di mezzi e materiali dovrà, comunque, essere regolarmente recintato e segnalato secondo le norme esistenti in merito;
- (i) ad ultimazione dei lavori il ripristino definitivo avrà dimensioni e geometrie come indicati nel Regolamento Comunale di volta in volta vigente. Successivamente, al lavoro concluso, la Società dovrà darne immediata comunicazione (comunicazione di fine lavori) all'Ufficio Reti del Comune, unitamente al certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori. Il personale dell'Ufficio Tecnico comunale provvederà ad effettuare un sopralluogo in contraddittorio con

l'impresa e il direttore lavori per l'accertamento della corretta esecuzione dei lavori;

- (j) la Società procederà al collaudo delle opere mediante un tecnico di fiducia, che dovrà verificare la rispondenza di quanto eseguito con le prescrizioni indicate e gli adempimenti richiesti (art. 6 reg. codice della strada c. 6) e di fornirne idonea copia al Comune. Le opere potranno essere utilizzate solo dopo l'esito positivo al collaudo. I relativi oneri di collaudo sono a carico della Società.

#### **ART. 4 –ALTRE OBBLIGAZIONI A CARICO DELLA SOCIETÀ**

- A. Le opere saranno eseguite e mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità della Società, la quale dovrà tenere sollevata e indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi domanda di risarcimento da parte di terzi, per eventuali danni procurati agli stessi nell'esecuzione dei lavori o dal malfunzionamento dell'impianto o dispersione della rete.

La Società sarà tenuta all'immediata riparazione di manufatti o impianti di proprietà del Comune che dovessero risultare danneggiati durante l'esecuzione dei lavori e degli interventi oggetto della presente Convenzione.

Ogni cedimento o deformazione del nuovo piano viabile dovuto ai lavori eseguiti dalla Società, che si verifichi successivamente alla loro ultimazione e nell'arco di 50 (cinquanta) giorni successivi all'effettuazione del collaudo, dovrà essere riparato a cura e spese della Società stessa, ritenendosi questa responsabile degli eventuali danni a persone, animali e cose che ne fossero derivati. Nel caso di collaudo non positivo, il predetto periodo di responsabilità della Società di 50 (cinquanta) giorni ricomincerà a decorrere, ex novo, dal giorno dell'effettuazione, con esito positivo, del nuovo collaudo.

Allo scopo di procedere alla successiva riconsegna delle aree conseguente ai lavori di cui alla presente Convenzione, il Comune e la Società dovranno concordare un sopralluogo per la verifica della regolare esecuzione dei lavori; tale incontro dovrà essere concordato entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della "Comunicazione di fine lavori" e sarà da eseguirsi entro il trentesimo giorno naturale consecutivo successivo. Decorsi 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi senza che la data del sopralluogo sia stata concordata o in caso di mancata esecuzione del sopralluogo nei termini sopra fissati, la Società procederà al collaudo delle opere e alla riconsegna delle aree all'Amministrazione Comunale, per gli effetti dell'art. 2051 c.c., a partire dal cinquantesimo giorno naturale consecutivo dal ricevimento della "Comunicazione di fine lavori" al Comune.

Qualora l'Amministrazione Comunale per motivi di assoluta necessità, legati alle sole opere pubbliche pagate direttamente dall'Amministrazione stessa senza partecipazione di contributi privati o di terzi in generale, sentita la Società, dovesse richiedere per l'esecuzione di proprie opere lo spostamento delle tubazioni del teleriscaldamento, tale spostamento dovrà essere effettuato dalla Società senza nessun

onere a carico del Comune. L'Amministrazione Comunale dovrà formulare richiesta scritta e i lavori dovranno essere eseguiti nel più breve tempo possibile da parte della Società.

- B. La Società si impegna a posare, a propria cura e spese, lungo tutto il percorso della rete di teleriscaldamento, sia per i passati che per i futuri investimenti, un cavidotto che viene devoluto gratuitamente al termine della sua posa all'Amministrazione Comunale, al fine di determinare un ampliamento dei servizi innovativi e migliorativi per la Città e il territorio.

La proprietà del cavidotto è pertanto dell'Ente che ne curerà gestione e manutenzione.

#### **ART. 5 – GARANZIE**

A garanzia della corretta esecuzione dei lavori concernenti il ripristino del suolo pubblico, la Società, unitamente alla documentazione richiesta dal Comune per l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, dovrà produrre idonea cauzione, anche fidejussoria, per ogni metro quadro interessato di suolo pubblico, secondo gli importi previsti dall'art. 6.2 del Regolamento Comunale. Tale cauzione verrà svincolata all'atto del collaudo o di verifica di regolare esecuzione.

#### **ART. 6 – ESECUZIONE SOSTITUTIVA**

Il Comune, nell'ipotesi di cattivo o mancato ripristino, da parte della Società, della sede stradale interessata dai lavori o di danneggiamento a manufatti comunali, con comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, provvederà a suo insindacabile giudizio ad assegnare alla Società un termine perentorio – compatibile con i lavori da eseguire e comunque non inferiore a giorni 3 (tre) naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione stessa – entro il quale procedere al ripristino. Qualora la Società non provveda nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune a quanto dallo stesso indicato con la nota di cui sopra, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere all'esecuzione in via diretta o con impresa incaricata, comunicando alla Società, a mezzo di posta elettronica certificata, la data di inizio dei lavori.

Al termine dei lavori ed eseguite le operazioni di collaudo e redatto il certificato di regolare esecuzione e di conformità, il Comune, sempre a mezzo di posta elettronica certificata, comunicherà alla Società l'importo delle spese sostenute, nonché degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento della Società stessa, che verranno posti a carico della CoGESER

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine assegnato dal Comune di cui al comma 1 del presente articolo si applica una penale per il ritardo quantificata in € 100,00 (euro cento) oltre gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo.

La penale dovrà essere corrisposta anche nel caso in cui il Comune proceda all'esecuzione in via diretta (la stessa verrà calcolata dallo spirare del termine assegnato dal Comune fino al termine dei lavori).

La Società entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta del Comune a mezzo pec dovrà provvedere a rifondere tutte le spese, i danni e a versare la penale in caso contrario l'Amministrazione Comunale potrà agire ai sensi di legge, e in aggiunta a quanto già previsto far cessare la concessione d'uso del sottosuolo.

#### **ART. 7 – IMPORTO FORFETTARIO A CARICO DI COGESER CANONE PATRIMONIALE UNICO**

Stante il prevedibile imminente passaggio a un sistema di canone patrimoniale unico ai sensi dell'art. 1, c. 816 ss., Legge 160 del 27/12/19 (sostitutivo della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, cc. 7 e 8, del Codice della strada, di cui al d.lg. 30/4/92, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, c.d. *canone concessorio non ricognitorio*), il quale, se entrasse in vigore, potrebbe essere determinato in importi superiori al complesso delle tasse, imposte e canoni che ne verrebbero sostituiti, viene posto a carico di Cogeser S.p.A., anche a saldo di quanto non pagato per il periodo dal 15/12/11 ad oggi, la corresponsione di un importo forfettario pari a € 300.000,00 (euro trecentomila/00), in due distinte *tranche* di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), da versare, rispettivamente, entro il 31/12/20 ed entro il 31/12/21;

Il pagamento di cui al precedente capoverso, relativo alla realizzazione e occupazione della rete di teleriscaldamento, deve intendersi comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, e di qualsivoglia futura imposizione, normativa o regolamentare, traente titolo dall'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico comunale, che venisse nel prosieguo applicata o stabilita dal Comune, anche in relazione a discipline sopravvenute nel corso di validità del rapporto.

#### **ART. 8 – TERMINI PER L'INTERVENTO**

La rete per l'impianto di teleriscaldamento potrà essere realizzata anche in lotti che dovranno già essere individuati sugli elaborati grafici costituenti la richiesta del titolo autorizzatorio dell'intervento.

Prima dell'effettivo avvio dei lavori dovrà essere prodotto specifico programma dell'intervento da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Proroghe di tale termine finale dovranno essere autorizzate per iscritto dall'Ufficio Tecnico Comunale.

#### **ART. 9 – VARIAZIONI DI TRACCIATO**



Variazioni di tracciato, opportunamente giustificate dal punto di vista tecnico, dovranno ottenere il parere preliminare da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune.

#### **ART. 10 – PENALITÀ**

Si applicano le penali previste dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

#### **ART. 11 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha durata di anni 40 (quaranta) a partire dalla data di inizio del diritto di superficie di cui alla Convenzione sottoscritta in data 15 dicembre 2011, n. 2075/9521 rep. citata in premesse, e dunque sino alla data del 15 dicembre 2051.

Alla scadenza della Convenzione, il Comune avrà la facoltà di rinnovare la stessa o riscattare l'intero impianto a titolo gratuito.

In caso di riscatto anticipato, il Comune dovrà riconoscere alla Società la quota parte non ammortizzata rispetto alla durata residua della Convenzione.

#### **ART. 12 – RINVIO**

A integrazione di questa Convenzione e per tutto quanto non contemplato in essa, ivi compresa la modulistica, si richiama il Regolamento Comunale e ogni altra normativa vigente in materia.

Resta inteso che, in ogni caso, vale la condizione di migliore favore per il Comune di Pioltello.

#### **ART. 13 – CONTROVERSIE, CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

È esclusa la clausola arbitrale.

Il foro competente in via esclusiva è quello del Tribunale di Milano.

#### **ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese della presente Convenzione, ad esso inerenti e conseguenti, nessuna esclusa saranno totalmente a carico di Cogeser spa.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Cogeser spa

Per Comune di Pioltello